P E R

D. Diodato Giacchesi .

NIente è tanto difficile quanto il provare con dimoſtrazioni chiare, e concludenti un mandato di omicidio, da che i malvagi uomini, che a tanto fare ſi conducono, ordinariamente così ſconſigliati non ſono, che non cercano con ogni ſollecitudine naſcondere il grave delitto, che ſi han propoſto commettere. Queſto ha operato, che le leggi, non volendo, che misfatti sì enormi rimaneſſero, per difetto di prova, impuniti, han privilegiata sì fattamente la pruova di queſto delitto, che per pochi particolari, che ſoglionſi chiamare *eſtremi*, che il magiſtrato appuri, può egli, ſenza taccia di ſevero, pervenire alla condanna del reo (1). Sono i particolari, che ſi deſiderano, la nimicizia capitale tra il mandante, ed il dannificato: il ſegreto parlamentare, che ſegreta *allocuzione* nel Foro ſi chia-

(1) *Conſtant. Suppl. Comm. ad Pragm. 2. de aſſaſſ.*

chiama , tra il mandante , ed il mandatario: e finalmente che non guari dopo il ſegreto parlamentare ſiesi conſumato il delitto. Veggaſi dunque , ſe queſti particolari concorron tutti contra D. Franceſco Antonio di Ambroſio , querelato di mandato da D. Diodato Giaccheſi , di quell' archibuſata , che da Pier Matteo Campanozzi gli fu tirata per ammazzarlo , e dalla quale e' reſtò gravemente ferito nel viſo, e ſconciamente sfregiato.

Il primo particolare, che è la nimicizia tra il mandante , ed il dannificato , è con tanta evidenza provato , che non può del tutto metterſi in dubbio. Ed in fatti , come potrà eſitarſi di una inimicizia, che vien depoſta da trentun teſtimonio? Fu prima cagione di queſta nimicizia la perfida invidia , ed il mal conceputo odio dello Ambroſio contra il Giaccheſi per la riputazione , e per la ſtima , che preſſo il Barone del luogo , al ſervizio del quale ambedue erano, non l' artifizio , nè la finezza , ma la lealtà , e la oneſtà avean conciliata al Giaccheſi. Queſto dolore adunque, che nacque nell'animo dello Ambroſio dal vantaggio, e dal bene del Giaccheſi, ſempre più ſtimolava lo ſpirito di colui ſtizzato , ed aizzato. Quindi e' ſi vide furtivamente, e quaſi per latroneccio, più che per legittimi modi, alla carica di Erario, che il Giaccheſi occupava , brigarſi di pervenire, non meno per iſpogliarne coſtui , che perchè ancora ſentiva , che , quella ottenendo, e' ſi avrebbe aperto più largo campo da mettere in opera i ſuoi peſſimi talenti , di aver ſotto ſua protezione i pubblici ladri del paeſe , de' furti de' quali ſovente partecipava : ſenza che avrebbe eziandſo meglio potuto, e con maggior franchezza eſercitarſi nelle continue baratterſe , e nelle frequenti

ti concussioni, e nelle spesse prevaricazioni, che sù a cuore gli sono, che alcuna volta l' han menato sin anche a spregiare gli ordini sagrosanti del Sovrano. Di tali enormi misfatti n' è egli stato querelato; e 'l cui giudizio non è ancora spedito. Or come queste sien forti cagioni d' inimicizia capitale, ne fa solenne testimonianza il Carzovio (1).

Crebbe adunque tanto quest' odio, che più non potendo nascondersi dentro, cominciò di fuori a manifestarsi, in guisa che dove l' occasione allo Ambrosio prestavasi, prorompendo egli in villane ingiuriose parole, con minacce, e con rimproveri faceva comprendere il suo mal concepito talento. Non dipongon forse più testimonj avere inteso da lui dire quando: *che volea distruggere, e spiantare la casa Giacchesi*: talora: *che a schioppettate avimo da venì co' Giacchesi*: alcuna volta: *che se no levo D. Diodato da lu mundo, non posso vivere quieto*; e finalmente: *colle schioppettate miezzo a la via l' aggio da finì?* E quì giova ricordare, se altri dicesse, che nella pruova di queste minacce alcuni testimonj sien singolari, la dottrina del Farinaccio (2), che così ragiona: *Caeterum minae probantur per testes, licet sint in loco, & tempore discordes*. Noi crediamo, e crediamo di non ingannarci, che tanto basti a concludentemente provare la nimicizia capitale, che l' Ambrosio avea di leggieri ricevuta nell' animo contra il Giacchesi; ed in conseguenza, che del primo particolare della pruova del mandato, debba così legalmente rimaner persuasa la G. C., che di maggior certezza più non esservi uopo.

 Ma

(1) *Par.* 3. *quaest.* 120. *n.* 44. 47. & 49.
(2) *Cons.* 22. *n.* 5. & 8. & *quaest.* 49. *n.* 41.

Ma se più potesse desiderarsi, anche noi l'avremmo. E non fu egli forse l'Ambrosio, che, sentendo infermo il Giacchesi, non seppe in modo alcuno frenarsi di non tentare il medico D. Pietro Antonio Prontino, che lo avvelenasse?

Sappiam benissimo, che questo fatto viene unicamente diposto dal medico stesso, e dal fratel suo, al quale e' l'avea confidato. Ma quali altri testimonj di un simigliante eccesso posson mai desiderarsi, da che non è da presumere, che l'Ambrosio in presenza di molti, e pubblicamente tentasse il medico, che commettesse misfatto sì esecrando? Senzachè dove gli atti speziali non sien prodotti, se non se a confermare un delitto, ed un delitto di pruova sì privilegiata, ha ben luogo quella regola additataci dal de Mattei (1), che dice: *Quod ad testes singulares attinet, commune hoc cum aliis criminibus est, ut si fuerint per plures actus admissa, testes singulares audiantur*. La capital nimicizia è quella, che si vuol provare, e ben si pruova con gli atti speziali, che la dimostrano; niente importando, che sien singolari que' testimonj, che dipongono intorno a' prefati atti speziali, quando tutti questi atti uniti pruovano il principale intendimento, che è la nimicizia capitale: onde con savio accorgimento il de Mattei soggiugne: *At si ejusdem criminis plures sint lineæ quædam connexæ, stupidus profecto judex sit, si accusatorem non probasse pronunciet*. E più chiaramente il Carzovio (2), dicendo: *Si plura indicia concurrant, & conjunctim reum aggravent, quorum unum-*

(1) *De Crimin. tit. 2. cap. 4. n. 5.*
(2) *Par. 3. quæst. 122. de Indiciis.*

unumquodque per teſtem ſingularem probatur : nam una præſumtio aliam juvat , plurimaque indicia conjuncta fidem faciunt .

Ma non è così della preghiera fatta dall' Ambroſio a que' ladri , che ſotto ſua protezione erano , di compiacerſi di ammazzare il Giaccheſi : che un altro atto ſpeziale , e non leggieri , ſi è . Queſto non ſolamente vien dipoſto da Angela Maria Corbutto , in cui l' Ambroſio grandiſſima confidenza ponea , onde ſicuramente non eſitava di metterle qualunque graviſſima coſa in credenza , ed ella il dipone di bocca dello ſteſſo Ambroſio , e di bocca eziandío di Franceſco Vocino , uno de' ladri da lui garantiti : come altresì della moglie dell' altro ladro , che Niccola Maſſia ſi chiama : e vien dipoſto altresì da Niccola Clima , e da Michele Zaccanino per detto dello ſteſſo Vocino .

E' pare dunque , che della capital nimicizia non poteſſe in alcun modo dubitarſi ; ~~perchè ſi fa del~~ tutto credibile quello , che Franceſco Vigilante Maſtrodatti di quella Corte ne afferma . Egli dice , che l' Ambroſio , poichè Baldaſſar Natale lo accusò nella Regia Udienza di molti delitti , ſtimò, che il Natale foſſe a tanto fare ſtato moſſo , e confortato dal Giaccheſi ; e poichè ſi dicea , che in queſte accuſe foſſe ben anche avvolto il Vigilante , e' ſi chiamò coſtui , che di S. Marco è , ed avvertendogli eſſere egli altresì accuſato , gli diſſe : *Non tieni niſſuno a S. Marco per levarci da torno queſta mal' erba* , del Giaccheſi parlando , ed ecco un altro atto ſpeziale , che concorre a provare la capital nimicizia.

Ora è ben da ſaperſi , che fu commeſſa la informazione delle accuſe, che il Natale fece contra l' Ambroſio, al

al R. Uditor Martino. Questi si portò in Sannicandro a formarne il processo. E' giunse sul luogo a' quindici di luglio, e sano consiglio stimò, prima che altro facesse, di allontanarne l' Ambrosio, che mandò in Lucera. Terminata indi sua incumbenza, verso la fine di quel mese stesso ritornossi in sua residenza. Quindi il dì sette di Settembre fu tirata un' archibusata al Giacchesi; mentre ritornava dall' Apricena, e propriamente nel luogo chiamato le *Chiancarelle*, forse un miglio discosto dallo abitato; dalla quale archibusata il Giacchesi fu mortalmente ferito nella parte sinistra del viso; perchè sfregiato ne rimase.

Non dee quì in oltre tralasciarsi di avvertire, che tosto come il fatto successe, e prima di sapersene l'autore, levossi pubblica voce, e fama costantissima, che misfatto sì enorme fosse stata opera dell' Ambrosio. Noi non ignoriamo tutto ciò, che in discredito della fama suole alcune volte allegarsi: ma non è questo il caso; essendo ella surta innanzi che si sapesse chi di quella scelleratezza fosse il reo; quinci del tutto conviene al fatto nostro quel che in sua legge (1) Callistrato diffinì, dicendo: *Sicut non semper, ita sæpe sine publicis monumentis cujusque rei veritas deprehenditur: alias numerus testium, alias dignitas & auctoritas, alias veluti consentiens fama confirmat rei, de qua quæritur, fidem*. E Tertulliano (2) con leggiadrissimo motto pùr disse: *Siquidem ubi fama probavit, cessat esse, & quasi officio nunciandi functa, rem tradit; & exinde res tenetur, res nominatur*. E poichè

la

(1) *L. 3. §. 2. D. de Testib.*
(2) *Apolog. cap. 7.*

la nimicizia provata fà indizio a tortura (1), ed a somma ragione, da che la legge (2) presume, che unicamente dallo nimico possa ogni male aspettarsi; che diremo, qualora a questa vi si unisca la pubblica fama? E la pubblica fama nata di presente, che essersi commesso il delitto si ode?

Ma essendo poi stato carcerato, per alcuni indizj, Pietro Matteo Campanozzi, e' non meno stragiudizialmente, che giuridicamente ancora confessò di aver egli sparata quell' archibusata. Nella prima confessione, che stragiudiziale fu, disse averlo fatto di mandato di Matteo Piticchio, nipote dello Ambrosio, colla promessa di trenta carlini, e di altri regali, e vantaggi, che il zio, quando sarebbe di Lucera ritornato, gli avrebbe fatti. Nell' altra giurata, e giudiziaria indi dipose, che egli ne fu tre volte incaricato dal Piticchio; una verso la metà di Agosto, e susseguentemente le altre. Disse, che il Piticchio gli promise ducati trenta, ed un cavallo, oltre di altri vantaggi, che il zio, nel ritorno di Lucera, gli avrebbe procacciati; soggiugnendo, che, avendo egli accettato il mandato, andò per ammazzare il Giacchesi anche nella propria vigna, siccome avrebbe fatto, se quegli ci fosse andato in quel giorno. Circostanza, la quale vien contestata da Rosa Maria Laguardia, e da Leonarda Galasso moglie del Campanozzi. Dicon coteste donne, che il Piticchio andò à dimandare al Campanozzi, se era stato *là*, e questi rispose di sì, mostrandogli per segnale una pera, che avea colta nella vigna del Giac-

 chesi

(1) *Gramm. conf.* 15. *n.* 2. *ejusd. decis.* 30. *n.* 8. *Farinac. quæst.* 49. *n.* 89.

(2) *L.* 1. §. *prætorea D. de quæstion.*

chesi. A che ripigliò il Piticchio, se ci sarebbe di bel nuovo ritornato: ed egli rispose parimente di sì.

Il Campanozzi intanto interamente confermò sua diposizione nell'atto della *convalida*.

Fa forse ombra ad alcuno, che nella giuridica diposizione e' variasse nella promessa mercede da quello, che stragiudizialmente avea detto; imperocchè in quella disse essergli stato promessi trenta ducati, ed un cavallo, quando prima avea stragiudizialmente detto trenta carlini. Ma ciascun vede, che questa varietà non è mica di quelle, che nel Foro chiamansi *ostative*. E chi può sapere, se egli prima non pensasse, che menomando la promessa mercede, il suo delitto avesse altresì menomato? Ma poi, avendo chiamato Iddio in testimonio del suo detto, ed innanzi al Giudice più animo non ebbe di mentire.

Or tutto questo, che il Piticchio operò, vuole aversi, come se fosse stato operato dallo Ambrosio, perchè la pruova della segreta *allocuzione*, che è l'altro singolare, da se manifestamente senza opera nostra si fa chiara. Quindi seguendo noi la dottrina del Baldo (1), che dice: *Plura simul collecta, & in unam consonantiam pendentia indicant indubitabiliter veritatem*; diciamo, che, poichè niuna nimicizia vi era tra il Piticchio, ed il Giacchesi, e capitale inimicizia allo incontro lo Ambrosio avea concepita nell'animo contra il Giacchesi; e poichè il Piticchio è nipote dello Ambrosio, e tutto quanto è, e quanto ha, allo Ambrosio il dee; convien confessare, che per ordine, e mandato dello Ambrosio il Piticchio operasse quanto

(1) *In L. ult. C. de prob.*

to operò. Il Costanzo (1) così ragiona: *Delictum a filio perpatratum in his, quæ patris causam concernunt, de patris voluntate factum esse præsumitur; quod verissimum esse intelligerem, si aliqua præsumptio esset contra patrem*. E quel che del padre si dice, i nostri legisti vogliono, che s' intenda detto ben anche del fratello, e del zio (2); sembrando, che la ragione stessa di pari concorra così nell' uno, come negli altri. Regola è questa che ha luogo altresì nelle interpretazioni delle leggi medesime. Quinci veggiamo, che nel Concilio di Nicea (3), vietandosi con gravi parole a' cherici di tener donne in casa loro, traesene dalla regola *Matrem*, *Sororem*, *Amitam*, da che reputossi, che la medesima ragione dee tenersi di ciascuna di esse. E che vero sia quanto diciamo, ascoltasi il Rainaldo (4): *Sed veritas est, quod conclusio, quod delictum commissum ad commodum, & satisfactionem consanguinei præsumatur factum de illius scientia, consensu, & mandato, juxta Textum* in cap. Constitutus 1. ubi glossa extra de Testibus. *Farinac.* conf. 26. n. 9. quæst. 134. n. 86. & 87. *Et in suprad.* conf. 26. n. 10. & seq. *ubi ait, quod si concurrit unica præsumptio, etiam levis, oritur ex ea inditium indubitatum ad torturam. Si vero non unica, sed plures concurrant præsumptiones non leves, sed urgentes, oritur inde inditium indubitatum ad condemnandum*. Ed il Farinaccio (5) ancora: *Sublimita rursus, & generaliter omnes præcedentes*

(1) *Suppl. Comm. ad Pragm.* 2. *de assassin.*
(2) *Menoch. de arbitr. cas.* 168. *n.* 16.
(3) *Can.* 3.
(4) *Observ. cap.* 7. *n.* 75. *& sequ.*
(5) *Quæst.* 134. *n.* 104.

tes limitationes, in quibus dixi mandatum præsumi in Domino, Patre, seu Consanguineo, ad cujus vindictam seu utilitatem ejus filius, famulus, consanguineus deliquit. Ed in oltre (1): *Et quando ultra consanguinitatem, vel famulatum delinquentis concurrit aliqua alia præsumptio mandati, res tunc nullam prorsus habet difficultatem.* Parlò la natural ragione per la bocca di Aristotele, quando costui disse a Nicomaco (2), che: *Ciascun che opera, opera a qualche fine.* Questa è la prima immutabil regola de' nostri giudizj intorno alle operazioni degli uomini; nè mai troverassi chi giudichi, supplichi, o temi, che alcuno abbia a far che che sia, se non pensa il fine, per lo quale colui ciò possa fare. Or qual fine potrà mai immaginarsi, per lo quale il Piticchio avesse avuto a insidiar la vita al Giacchesi? Egli niente potea conseguirne, nè nimicizia alcuna avea con lui. Diremo adunque, che operasse in nome del suo zio, il quale non lieve vantaggio avea immaginato di trarne, oltre di soddisfare a quel furore, che gli avea eccitato la fiera inimicizia, che contra di lui si avea formata.

Nè vale il dire, che lo Ambrosio era da più tempo lontano, e che non costa, che abbia scritto al Piticchio, nè che più si fossero insieme veduti. Nè di scriversi, nè di vedersi insieme, rispondiam noi, era mestieri. Era lo Ambrosio pieno di reo veleno contra il Giacchesi per le cose innanzi narrate, ed a tal segno l'odio era cresciuto, che era traboccato in replicate aperte minacce, di farlo uscir di vita: credeva in oltre, che le accuse fatte contra di lui pervenissero tutte

(1) *Conf. 26. n.10.*
(2) *Lib. 6. cap. 2.*

te dal Giacchesi , che avesse incitato , ed adizzato il suo accusatore. Niente era dunque più naturale, che in tale feroce disposizione di animo, veggendo sopravvenire il Ministro a prender la informazione contra di lui, e veggendosi egli allontanar dalla patria, e mandarsi in Lucera, avesse incaricato suo nipote, che ogni suo vantaggio da essolui riconosceva, lo avesse con calde premure, ed efficacissime istanze incaricato, di fare ammazzare il Giacchesi.

Nè la lunghezza del tempo interposto può in minima parte tanta chiarezza adombrare. Non era certamente il Piticchio così scimunito uomo, che mentre era colà il Ministro, si mettesse a disporre diligenze per rinvenire chi potesse uccidere il Giacchesi. Il Ministro non partissi, se non se nel finire del mese di Luglio; dovette similmente il Piticchio far anche passar qualche giorno per disporre le sue diligenze in cosa di tanta dilicatezza, e gelosia. Dovette appurare chi potea esser atto ad eseguire il comando di suo zio. Dovette nell'animo suo molte persone esaminare, e fissarsi finalmente sopra il Campanozzi. Ed in fatti non costa forse dalla presa informazione, che tutti gli amici, e dipendenti dell' Ambrosio, dopo partito l' Uditore, si videro in continui segreti abboccamenti, ed in ispesse combriccole tra loro; onde pensaron pur tutti que' del Paese, che grave danno contra il Giacchesi si macchinasse? Nè il Campanozzi potea esser proposto, se non se da Lionardo la Porta, uno de' più confidenti, ed amicissimo dello Ambrosio; come quegli, che in simile occasione se n'era valuto. Ebbe di poi il Piticchio a ritrovare un punto di tempo comodo, ed opportuno da farsi benevolo il Campanozzi, per indi l'opera proporgli. Ed a far tutto questo non passano, se non se quindici giorni, e noi tem-

tempo lungo il diremo? Ma diraſſi, che il delitto non fu poi conſumato prima de' ſette di Settembre. E bene, che il Campanozzi non ebbe forſe ad aſpettare idonea opportunità da farlo? E noi non ſappiamo da lui, e da due altri teſtimonj, che egli prima aveva tentato di eſeguire la crudeliſſima opera nella vigna ſteſsa del Giaccheſi; e che deſtro non gli era venuto?

Tralaſciamo di leggieri di far motto ſulla oppoſizione, che ci ſi fa, che il Campanozzi, che nulla avea da teſtare, fece ſuo teſtamento, in cui diſſe, che egli di ſuo proprio moto, mentre niuna cagione ne avea, anzi ſempre avea confeſſato portar obbligo al Giaccheſi, fu ſpinto ad ucciderlo. Tutti ſanno quanto queſte dichiarazioni vagliano, e che conto ſi debba tenere di eſſe.

Or dunque la preſunzione legittima della ſtretta conſanguinità del Piticchio coll' Ambroſio è di tanto valore, che la ſegreta *allocuzione* del Piticchio col Campanozzi, debba averſi come ſegreta *allocuzione* dello Ambroſio col Campanozzi. Siccome finalmente non può metterſi in diſputa, che, trattone lo intervallo del tempo, che neceſſariamente interceder vi dovea, il barbaro miſfatto di preſente dopo la ſegreta *allocuzione* fu eſeguito. Tanto è al certo molto più di quello, che chieggon le leggi per venirſi alla pena preſcritta contra queſta peſſima generazione di rei: *Animadverdum eſt*, dice il Rainaldo (1), *probationes plenas*, & *veras in crimine iſto aſſaſſinii exiſtimari, quando extant argumenta probabilia, non quæ ſenſu corporeo immediate percipiuntur; ſed quæ per diſcurſum colliguntur, ut expreſſe ſancivit* Textus in cap. *pro humano in*

(1) *Obſerv. cap. 7. n. 33.*

in sexto. Soggiugnendo: *Communis*, & *hodierna praxis Tribunalium interpretata est*, *inditia indubitata ad probandam qualitatem assassinii*, *esse illa*, *quæ ad torturam sufficiunt*. Ed il Farinaccio (1) ne afferma, che laddove a provare gl' indizj in qualunque altro delitto i testimonj debbono essere maggiori di ogni eccezione qualunque, in questo si ammettono anche coloro, che non leggieri eccezioni patiscono.

Colla nostra Prammatica (2) è stabilito, che così fatti rei voglion condannarsi alla pena ordinaria colla sola pruova indiziaria; e se alcuna volta si è disputato, qua' possan riputarsi indizj, che tanta efficacia abbiano, i quali *indubitati* soglion chiamarsi, ha poi quietato gli animi de' Giudici quella famosa distinzione ritrovata da Pietro Barbosa (3). Egli dice, che l' animo nostro è suscettibile di due esitazioni nel determinare della verità delle cose; l' una gli piace di chiamare *attuale*, ed è quella, che nell' atto medesimo, che ci facciamo a creder qualche cosa, alcuna esitazione ci si frappone, perchè ci astegniamo di prestargli intera credenza; e propriamente è quella, che, superando ogni immaginabile verisimile, non può nell' umano intelletto, colla prima apprensione, non suscitare qualche dubbiezza intorno al vero. L' altra egli chiama *virtuale*, la quale non nasce dalla cosa medesima, ma dalle nostre riflessioni, che su quella cosa andiam facendo. Fatta questa distinzione e' risolve, che ne' gravissimi delitti, laddove gl' indizj non ci fan nascere sul fatto esitazione alcuna *a-*

tua-

---

(1) *Quæst.* 62. *num.* 80.
(2) *Pragm.* 12. *de off. synod.* & *alior. offic.*
(3) *In l.* 2. *D. solut. matr.* *n.* 89.

tuale, essi debbansi per *indubitati* avere, e secondo essi, egli afferma, che debba giudicarsi: ma quando si tratta di non così gravi reati, egli vuole, che dobbiam sopra la cosa riflettere, ed esaminare, se le nostre riflessioni alcuna esitazione ci producono. Il nostro Reggente Rovito (1), dopo avere diligentemente esaminata la qualità degl' indizj, a questa distinzione del Barbosa si attiene, e conchiude così: *Et revera cum hac distinctione animus meus valde quiescit ad declarationem dictæ Pragmaticæ;* che è la da noi innanzi allegata. Or se noi vogliamo con giusto occhio riguardare le cose fin quì ragionate, esse son tali, che di ogni esitazione, non che *attuale*, ma *virtuale* ben anche, interamente ne spogliano.

Il nostro Carlantonio di Rosa (2), a dimostrare di essersi sempre così giudicato, ne arreca due famosissimi esempj. Il primo è tratto dal Bartolo, ed è questo, che fu condannato a morte un gentiluomo fiorentino, perchè avendo al suo servo, che alcuna ingiuria avea ricevuta, detto così: *Non ritornare in casa, se prima non mi fai sentire qualche cosa di quel negozio;* esso suo servidore indi a poco tolse la vita a chi ingiuriato l'avea. E l' altro è il seguente: Giacomo di Elia, sotto il pretesto di dover bastonare una meretrice, condusse seco nel largo di S. Agostino degli Scalzi Antonio Janniciello, e Giacomo di Filippo; de' quali, colà giunti, il primo fu gravemente ferito, e l' altro morto, fu inquisito il padrone di Giacomo di Elia, che servidore era. Altri indizj il Fisco non ebbe contra di lui, oltre al suo al-

(1) *Decis.* 63.
(2) *Consult. crim. ult.*

allontanamento, ſe non ſe la ſegreta *allocuzione*, che egli ebbe prima del delitto col di Elia; la qual ſegreta *allocuzione* fu provata col detto di tre altri ſervidori, due de' quali eran minori. Coſtui fu dal Collaterale di quel tempo citato *ad capitula*.

Le fin quì eſpoſte ragioni chiaramente dimoſtrano, che nullo debba riputarſi il decreto della G. C., con cui fu ordinato, che non s'interrogaſſe lo Ambroſio intorno al mandato; ſi toglieſſe la rubrica di mandato contra lui, e quella d'intelligenza vi ſi ſoſtituiſſe; e perciocchè nullo, che debba in grado di nullità il prefato decreto rivocarſi.

Ma che diremo noi di tutti gli altri rubricati, che, nimici eſſendo del Giaccheſi, la morte di lui deſiderarono, conſigliarono, e proccurarono? E maſſimamente di Arcangelo Papa, e di Lionardo la Porta, e di Coſmo Ruſcitto? Qual differenza porrem noi tra il perſuadere altrui il delitto, ed operarlo? Tra il deſiderarlo, e dopo accaduto approvarlo? Sentaſi come leggiadramente Cicerone (1) ce'l dice: *Quid enim intereſt inter ſuaſorem facti, & probatorem? Aut quid refert utrum voluerim fieri, an gaudeam factum?* Quindi ſoggiugne: *Omnes ergo in culpa . . . aliis conſilium, aliis animus, aliis occaſio defuit: voluntas nemini*: ma con molta più preciſione lo inſegna Arato Suddiacono (2), dicendo: *Crimen ab uno fit commune nefas, quoties ſcelus ante peractum conſenſus facit eſſe ſuum*. E la legge vuole, che colui, il quale ſia cagione del delitto, ovvero quello perſuada, cadi nella medeſima colpa di

(1) *Philip.* 2. *cap.* 12.
(2) *In act. Apoſt.*

di lui, che l' opera (1): onde elegantemente Quintiliano (2) scrisse ben anche: *Hoc natura simile est, facere scelus, & probare*. Ricordianci, che tutti costoro uniti insieme collo Ambrosio, e col Piticchio facevan uno: ma unità volta al male, unità di combriccole, unità di perfidie, unità di persecuzioni. Ricordianci, che sovente alcuni di essi si son veduti in compagnia del Piticchio non solo, che del Campanozzi altresì. Questi dunque o rei sono, o posson porre in chiaro il reato; e nell' uno, e nell' altro caso debbon certamente citarsi, e giudiziariamente sentirsi; di che noi preghiamo caldamente il Tribunal della G. C.

Napoli li 26. Aprile 1774.

(1) *L. 36. D. de furt.*
(2) *Declam.* 255.